Notiziario Breve n. 09

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

28 ottobre 2011

SOMMARIO

- In evidenza — Pag. 1
- Principali scadenze mese di ottobre 2011 — Pag. 1
- Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari — Pag. 2
- Società in perdita sistematica e presunzione di non operatività — Pag. 3
- PEC per società da comunicare entro il 29.11.2011 — Pag. 4

In evidenza

MANCATA REGISTRAZIONE CONTRATTO D'AFFITTO	Il Tribunale di Roma ha precisato che un contratto di affitto scritto ma non registrato è nullo, e sulla base dello stesso non può, quindi, essere richiesto lo sfratto. Inoltre, l'importo del canone di locazione è limitato al triplo della rendita catastale e la sua durata è fissata in 4 anni.

Principali scadenze mese di novembre 2011

Giovedì 10 novembre	**Imposte dirette**	**Mod. 730/2011 -** Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista abilitato trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Mercoledì 16 novembre	**IVA**	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Imposte dirette	**Unico 2011** - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi.
	Inps	**Artigiani e commercianti** – Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2011.
Mercoledì 30 novembre	**Imposte dirette e Irap**	**Dichiarazione dei redditi e unificata** - Scadenza del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute relativamente all'anno 2011.
	Imposte dirette	**Unico 2011 -** I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
		Mod. 730/2010 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
	Liti fiscali pendenti	**Chiusura agevolata** - Entro il 30.11.2011 i contribuenti, che intendono fruire della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti alla data del 1.05.2011, devono effettuare il versamento degli importi dovuti mediante il Mod. "F24 elementi identificativi" (D.L. 98/2011).

Note

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- **I termini di presentazione e di trasmissione** della dichiarazione che **scadono di sabato** sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari

La Manovra di Ferragosto ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dell'utilizzo, da parte di soci o familiari, di beni fittiziamente intestati a società o imprese individuali. La norma prevede, infatti, la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Inoltre, per la società o impresa individuale, i costi relativi a beni concessi in godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato diventano indeducibili.

SOGGETTI COINVOLTI	**Società** ⇨	Concede in godimento a titolo personale l'utilizzo di un bene dell'impresa. • A titolo gratuito *oppure* • A corrispettivo inferiore al valore di mercato.	⇨ A un socio della società.
	Impresa individuale (Sono esclusi i lavoratori autonomi) ⇨		⇨ A un familiare dell'imprenditore • Per familiari si intendono: - il coniuge; - i parenti entro il 3° grado; - gli affini entro il 2° grado.
ASPETTI FISCALI	**Per il socio o familiare utilizzatore**	(+) Valore di mercato; (-) Corrispettivo annuo pattuito per la **concessione in godimento del bene**. **(=) Differenza**	Concorre alla formazione del reddito del socio o familiare utilizzatore e costituisce reddito diverso.
	Per l'impresa concedente	Costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.	**Non sono in ogni caso ammessi in deduzione** dal reddito imponibile dell'impresa concedente (es.: ammortamenti, canoni, spese di gestione, ecc.).
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	**Oggetto**	Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento all'Agenzia delle Entrate su apposito modello.	
	Soggetti obbligati	• Impresa concedente *ovvero* • Socio o familiare dell'imprenditore	
OMESSA COMUNICAZIONE O TRASMISSIONE CON DATI INCOMPLETI E NON VERITIERI	• Se l'impresa concedente considera deducibile il costo afferente il bene concesso in godimento. *e/o* • Se il socio o familiare non fa concorrere al reddito imponibile la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene.		Sanzione pari al **30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo** per la concessione in godimento dei beni.
	• Se l'impresa concedente considera indeducibile il costo afferente il bene concesso in godimento. *e* • Se il socio o familiare fa concorrere al reddito imponibile la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene.		**Sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.**
VINCOLO DI SOLIDARIETÀ	La sanzione è dovuta in solido tra i soggetti obbligati.		

Società in perdita sistematica e presunzione di non operatività

Pur non ricorrendo i presupposti ordinari previsti per le società di comodo, le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo 4° periodo d'imposta. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative. La disposizione trova applicazione anche qualora, nell'arco dei 3 periodi d'imposta, le società e gli enti siano per 2 periodi in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito imponibile inferiore a quello minimo, determinato ai sensi delle norme sulle società di comodo. Dal 2012 l'aliquota Ires per le società di comodo è aumentata al 38% (27,50% + 10,50%) e si applica anche sulla quota di reddito imputato per trasparenza e sul reddito autonomamente conseguito dalle società che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo.

SOGGETTI INTERESSATI	• S.p.a. • S.n.c. • S.r.l. • S.a.s. • S.a.p.a.	Residenti in Italia
	Società ed enti di ogni tipo con stabile organizzazione in Italia.	Non residenti.
NUOVE PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ	Società e enti presentano dichiarazioni in perdita (fiscale) **per 3 periodi** d'imposta consecutivi.	Sono considerate non operative a decorrere **dal successivo 4° periodo** d'imposta.
	• Società ed enti che (nell'arco di 3 periodi d'imposta): - per **2 periodi** sono **in perdita** (fiscale); - in un periodo hanno dichiarato un **reddito inferiore a quello minimo** determinato ai sensi delle norme sulle società di comodo.	Pur non ricorrendo gli ordinari presupposti di non operatività. Anche se i ricavi realizzati sono superiori a quelli minimi.
DECORRENZA	Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 (**dal 2012**).	Per il 2012, il triennio su cui operare la verifica è il **2009-2011.** Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2012) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
EFFETTI	**Reddito minimo**	Obbligo di dichiarare, ai fini Ires/Irpef, il reddito minimo e, ai fini Irap, il valore della produzione minimo.
	Aliquota	Applicazione dell'aliquota **Ires maggiorata (38%) per le società di capitali (27,50 + 10,50).**
	Riporto perdite	Nel periodo in cui la società è non operativa, è possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti in diminuzione solo del reddito che eccede quello minimo.
	Credito IVA	• Impossibilità di: - chiedere a rimborso; - cedere; - utilizzare in compensazione. Imposta a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini IVA.
	Divieto di riporto del credito IVA	Lo stesso credito, inoltre, in assenza, per 3 periodi di imposta consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura almeno pari all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali previste, non potrà più essere "riportato in avanti" dalla società o ente non operativo, a scomputo dell'IVA a debito, relativa ai periodi d'imposta successivi.

PEC per società da comunicare entro il 29.11.2011

Entro il 29.11.2011 *tutte le imprese, già costituite in forma societaria al 29.11.2008, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.*
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese ed eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
È opportuno che questo importante strumento sia adottato con doverosa attenzione, evitando approcci superficiali. Dopo avere attivato una casella PEC è necessario monitorarla costantemente, considerato che una comunicazione da mittente PEC a destinatario PEC, se avviene nel rispetto delle disposizioni normative, equivale ad una comunicazione tramite raccomandata.
Molte Camere di commercio sono orientate a considerare applicabili le sanzioni relative all'omesso / tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, che variano da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile (amministratore). Per tali sanzioni è possibile ricorrere alla definizione agevolata pagando, entro 60 giorni dalla notifica, un importo ridotto pari a € 412 (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile.

CHI È TENUTO AD ISCRIVERE LA PEC AL REGISTRO IMPRESE	Le società di persone e di capitali.	
CHI È ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE	Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.	
DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE	Per le società costituite prima del 20.11.2008.	**Entro il 29.11.2011**.
	Per le società costituite a partire dal 20.11.2008.	Atto dell'iscrizione.
QUALI SONO I COSTI PER L'ISCRIZIONE E LA VARIAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE	Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro delle Imprese sono esenti da bolli, diritti, tariffe.	
COME FARE PER ISCRIVERE O MODIFICARE LA PEC AL REGISTRO IMPRESE	Se il legale rappresentante dispone della **firma digitale**, è possibile fruire di una modalità di iscrizione semplice, veloce e gratuita sul sito: http://pec-registroimprese.infocamere.it **(iscrivi subito la PEC al Registro Imprese)**.	
	Per coloro che inviano pratiche di Comunicazione Unica, è possibile utilizzare **ComunicaStarweb o ComunicaFedra**, con alcune funzioni dedicate.	
	Oppure è possibile rivolgersi al professionista di fiducia.	
SCADENZA CASELLA PEC	• Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza. • In prossimità della scadenza è necessario contattare il **Gestore** del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle Imprese.	

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE DA PARTE DELLA SOCIETÀ